Decisione della Commissione relativa all'autorizzazione accordata alla Repubblica Italiana, a norma dell'articolo 226 del Trattato, a mantenere la protezione doganale come risulta dall'esecuzione integrale delle disposizioni del Trattato, per le lamiere, i fogli e i nastri di qualsiasi spessore, di zinco, polveri e pagliette di zinco (voce della tariffa doganale italiana 79.03) (1)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato e in particolare l'articolo 226;

Vista la decisione del 12 maggio 1960 dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato;

Vista la decisione della Commissione del 27 luglio 1961 con la quale si è autorizzata la Repubblica Italiana ad adottare misure di salvaguardia per la produzione nazionale di piombo e di zinco;

Vista la lettera del 21 gennaio 1961 con la quale il Governo italiano ha domandato alla Commissione, a norma dell'articolo 226 del Trattato, l'autorizzazione a non adempiere le disposizioni doganali stabilite dalla summenzionata decisione del 12 maggio 1960 per le lamiere, i fogli e i nastri di qualsiasi spessore, di zinco, polveri e pagliette di zinco (voce della tariffa doganale italiana 79.03);

Considerando che la differenza tra il prezzo italiano del zinco ed il prezzo mondiale è di circa 35 lire per chilogrammo e che tale differenza si traduce per il produttore italiano di lamiere, fogli e nastri di qualsiasi spessore, di zinco, polveri e pagliette di zinco in un onere supplementare di 35 lire per chilogrammo di prodotto derivato, tenuto conto del tenore di zinco di quest'ultimo;

Considerando che lo zinco interviene per il 75 % nel costo totale di detti prodotti derivati e che il piccolo margine di valore aggiunto non permette di compensare, o di ridurre in notevole proporzione, lo svantaggio derivante al produttore italiano dalla necessità di rifornirsi di zinco italiano;

Considerando che il prezzo italiano delle lamiere, fogli e nastri di qualsiasi spessore, di zinco, polveri e pagliette di zinco è di 250 lire per chilogrammo, mentre il prezzo dei prodotti importati è di circa 210 lire per chilogrammo;

Considerando che la Repubblica Italiana applicava al 1° gennaio 1957 per taluni dei prodotti derivati in questione un dazio specifico di 34 lire per chilogrammo e ad altri un dazio del 15 %; che le modifiche doganali da applicarsi a norma degli articoli 14 e 23 del Trattato e dell'articolo 1 della decisione di acceleramento del 12 maggio 1960, ridurrebbero la protezione doganale totale, comprendente cioè un diritto amministrativo dello 0,5 % e una tassa del 2 % sul valore del prodotto sdoganato rispettivamente a 26 lire per chilogrammo e a 24,4 lire per chilogrammo, nei confronti degli Stati membri, e rispettivamente a 34,5 lire per chilogrammo e a 31,1 lire per chilogrammo, nei confronti dei paesi terzi;

Considerando che la protezione doganale così diminuita sarebbe inferiore alla differenza tra il prezzo italiano delle lamiere, fogli e nastri di qualsiasi spessore, di zinco, polveri e pagliette di zinco, ed il prezzo dei corrispondenti prodotti importati;

Considerando che, per queste ragioni, l'applicazione di riduzioni doganali aggiunte a quelle che devono essere operate in esecuzione del Trattato, avrebbe l'effetto di compromettere il collocamento della produzione italiana di lamiere, fogli e nastri di qualsiasi spessore, di zinco, polveri e pagliette di zinco, e, nel contempo, di restringere lo sbocco della produzione di zinco che è assorbita, in ragione dell'8 % dal consumo nazionale di zinco, dall'industria trasformatrice in causa;

Considerando che gli effetti positivi dei programmi posti allo studio dal Governo italiano per il progressivo assestamento economico del settore della produzione dello zinco si ripercuoteranno necessariamente sul settore in questione che avrà così la possibilità di adattarsi all'economia del mercato comune;

(1) Il testo italiano è il solo facente fede.

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica Italiana è autorizzata a mantenere per le lamiere, fogli e nastri di qualsiasi spessore, di zinco, polveri e pagliette di zinco (voce della tariffa doganale italiana 79.03) la protezione doganale come risulta dall'esecuzione integrale delle disposizioni del Trattato.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica Italiana.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1962.

Per la Commissione
Il Presidente
W. HALLSTEIN

Decisione della Commissione relativa all'autorizzazione accordata alla Repubblica Italiana, a norma dell'articolo 226 del Trattato, a mantenere la protezione doganale come risulta dall'esecuzione integrale delle disposizioni del Trattato, per gli ossidi di piombo (voce della tariffa doganale italiana 28.27) (1)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato e in particolare l'articolo 226;

Vista la decisione del 12 maggio 1960 dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato;

Vista la decisione della Commissione del 27 luglio 1961 con la quale si è autorizzato la Repubblica Italiana ad adottare misure di salvaguardia per la produzione nazionale di piombo e di zinco;

Vista la lettera del 21 gennaio 1961 con la quale il Governo italiano ha domandato alla Commissione, a norma dell'articolo 226 del Trattato, l'autorizzazione a non adempiere le disposizioni doganali stabilite dalla summenzionata decisione del 12 maggio 1960 per gli ossidi di piombo (voce della tariffa doganale italiana 28.27).

Considerando che la differenza tra il prezzo italiano del piombo ed il prezzo mondiale è di circa 50 lire per chilogrammo e che tale differenza si traduce per il produttore italiano di ossido di piombo in un onere supplementare di 47 lire per chilogrammo di prodotto derivato, tenuto conto del tenore in piombo di quest'ultimo;

Considerando che il piombo interviene per 80/85 % nel costo totale dell'ossido di piombo, e che il piccolo margine di valore aggiunto non permette di compensare, o di ridurre in notevole proporzione, lo svantaggio derivante al produttore italiano dalla necessità di rifornirsi di piombo italiano;

Considerando che il prezzo italiano degli ossidi di piombo è all'incirca di 200 lire per chilogrammo mentre il prezzo dei prodotti importati è di circa 165 lire per chilogrammo;

Considerando che la Repubblica Italiana applicava al 1° gennaio 1957 agli ossidi di piombo importati, un dazio doganale del 21 %; che le modifiche doganali da applicarsi a norma degli articoli 14 e 23 del Trattato e dell'articolo 1 della decisione di acceleramento del 12 maggio 1960, ridurrebbero la protezione doganale ad un dazio del 12,6 % nei confronti degli altri Stati membri e del 17,8 % nei confronti dei paesi terzi;

Considerando che alla protezione doganale così diminuita si aggiungerebbe un diritto amministrativo dello 0,5 % ed una tassa del 2,5 % sul valore del prodotto sdoganato; che tale protezione totale sarebbe inferiore alla differenza tra il prezzo italiano degli ossidi di piombo ed il prezzo del corrispondente prodotto importato;

Considerando che, per queste ragioni, l'applicazione di riduzioni doganali aggiunte a quelle che devono essere operate in esecuzione del Trattato, avrebbe l'effetto di compromettere il collocamento della produzione italiana di ossidi di piombo e nel contempo di restringere la valorizzazione della produzione di piombo, che è assorbita, in ragione del 10 % del consumo nazionale di piombo, dall'industria trasformatrice in causa;

(1) Il testo italiano è il solo facente fede.